COBAS - Comitati di Base della Scuola
Coordinamento Regionale Siciliano
piazza Unità d'Italia, 11 Palermo
tel. 091 349192 - www.cobasscuolapalermo.com – cobas@cobasscuolapalermo.com

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "SAN GIORGIO"-CATANIA
Prot. 0006895 del 15/09/2026
II-10 (Entrata)

Ai/lle Dirigenti scolastici/che
e loro tramite ai/lle docenti Referenti disabilità
delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia
LORO SEDI

prot. n. 312/s del 12 settembre 2026

OGGETTO: mancata erogazione servizi d'integrazione scolastica in favore degli studenti con disabilità non «grave»

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche non si stiano - illegittimamente - garantendo agli studenti e alle studentesse con disabilità non «grave» [ex art. 3, comma 1, l. n. 104/1992] i servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale previsti dall'art. 13, comma 3 della l. n. 104/1992, sulla base di comunicazioni degli Enti locali competenti, che continuerebbero ad applicare l'ormai decaduta disposizione contenuta nell'art. 22 della l. r. n. 15/2004 che li limitava ai soli *«soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»*.

Questo nonostante la successiva legislazione regionale abbia di fatto superato la restrittiva previsione del 2004. In particolare, l'articolo 5, lettera m), e l'articolo 16 della l. r. n. 10/2019 estendono la competenza degli Enti Locali all'assistenza per *«studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale»* e promuovono l'inclusione per tutti gli *«studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»*, senza più distinguere tra la condizione di gravità o meno.

Si è espressa in tal senso anche la Corte di Appello di Palermo, che – nel riformare una sentenza di primo grado – ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Agrigento che aveva negato l'assistenza a un minore con disabilità non grave, giustificandosi proprio sulla base della legge regionale del 2004.

La medesima sentenza ha inoltre ribadito, sulla scorta dell'Ord. n. 20164/2020 della Corte di Cassazione SS.UU., che *«Deve quindi ritenersi, come già opinato da questa Corte di Appello in analogo precedente (sent. n. 19/2022), che il piano educativo individualizzato riconosciuto all'alunno che versa in condizione di handicap faccia sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di garantire il supporto per il numero di ore programmato»*. Infatti, *«A seguito della redazione del PEI, vengono individuate e assegnate le misure di sostegno previste e il dirigente scolastico - oltre inviare all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno - trasmette la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori (assistenza) agli enti locali preposti, che attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'apposito accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 66 del 2017)»*.

Alla luce di quanto suesposto, la scrivente O.S. invita i/le ds e i/le docenti in indirizzo a informare le famiglie coinvolte in questa evidente discriminazione, per tutelarne i diritti sanciti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Le famiglie interessate possono contattare la scrivente O.S. che, insieme all'*Osservatorio Diritti Scuola – ODS,* offre la propria gratuita consulenza, col supporto dello studio legale specializzato dell'avv. Chiara Garacci.

per il *Coordinamento Regionale*
COBAS Scuola
Ferdinando Alliata